



REGOLAMENTO

Revisione 25 maggio 2007

Modifica denominazione 29 novembre 2013

ART. 1 SCOPI

Il presente Regolamento intende disciplinare l'attività dell'Associazione per tutto quanto non espressamente previsto dallo Statuto.

ART. 2 ASSOCIATI

La qualità di Associato si perde, oltre che per le cause previste dall'articolo 3 dello Statuto, anche per il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4 dello Statuto stesso.

La delibera di sospensione o espulsione di un Associato viene proposta dal Comitato Direttivo dell'Associazione all'Assemblea e richiede la maggioranza di 2/3 dei partecipanti per essere approvata.

ART. 3 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Ogni impresa associata è tenuta a versare annualmente, il contributo deliberato dalla Giunta della Federazione e dall'Assemblea dell'Associazione a copertura dei costi dei Servizi Centrali e dei servizi associativi, secondo le modalità deliberate dalla Giunta stessa.

Le imprese associate sono inoltre tenute a versare eventuali contributi aggiuntivi per sopperire a particolari esigenze comuni deliberate dal Comitato Direttivo o dall'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ogni anno, le imprese sono anche tenute a segnalare alla Segreteria di ANIE Automazione l'importo del fatturato aziendale, incluso l'export, di pertinenza del settore dell'automazione e misura, con dichiarazione scritta e firmata dal Rappresentante legale quando queste dichiarazioni si rendano necessarie ai fini dei contributi associativi.

ART. 4 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ORDINARI

Ai fini della determinazione dei contributi, gli associati sono classificati nelle seguenti fasce di fatturato:

1. $\leq 5.000.000,00$ €;
2. $5.000.000,00$ €; $\leq 10.000.000,00$ €;
3. $10.000.000,00$ €; $\leq 20.000.000,00$ €;
4. $20.000.000,00$ €; $\leq 60.000.000,00$ €;

5. 60.000.000,00 €; ≤ 100.000.000,00 €;
6. 100.000.000,00 €.

Il fatturato di riferimento per il calcolo delle quote associative di ciascuna Azienda è quello di pertinenza del settore dell'automazione e misura dichiarato alla Segreteria. In assenza di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, per il calcolo dei contributi associativi annuali è impiegato il fatturato aziendale indicato sull'ultimo bilancio aziendale depositato in Camera di Commercio (Dato CERVED).

L'ammontare delle quote di pertinenza di ciascuna classe è stabilito dal Comitato Direttivo sulla base delle esigenze dell'Associazione.

ART. 5 RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE

Gli Associati sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali modifiche dei rappresentanti l'impresa; in mancanza di tali segnalazioni non vi è sostituzione automatica dei rappresentanti, fino ad ulteriore formale indicazione dell'impresa associata.

ART. 6 COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 24 membri. Ne fanno parte di diritto il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Rappresentante della Piccola e Media Impresa eletto nella Giunta della Federazione, i Presidenti dei Gruppi, l'ex Presidente che per ultimo ha rivestito la carica (con voto consultivo), i membri nominati dall'Assemblea dell'associazione in un numero minimo di 3, personalità di particolare competenza e professionalità (con voto consultivo) cooptati dal Comitato Direttivo stesso.

ART. 7 GRUPPI COSTITUZIONE

Ciascun Associato può proporre al Comitato Direttivo dell'Associazione la costituzione di un nuovo Gruppo, indicando quali Associati potrebbero farne parte e quali aziende esterne potrebbero esserne interessate. Il Comitato Direttivo ha il compito di decidere in merito all'avvio della fase preliminare ed alla nomina del responsabile dell'iniziativa, prendendo in considerazione le prospettive di questo Gruppo nel contesto dell'Associazione (anche per la potenziale adesione di nuovi Associati).

La fase preliminare ha la durata massima di un anno e consente la deroga dal rigoroso rispetto delle regole per i Gruppi degli articoli 7,8,9 e 10 del presente Regolamento. Nella fase preliminare è consentita la partecipazione ai lavori del Gruppo anche ad aziende non ancora associate. Al termine della fase preliminare il Comitato Direttivo decide in merito alla conferma della costituzione del Gruppo, che deve poi essere ratificata dall'Assemblea dell'Associazione.

Condizione necessaria per la ratifica delle costituzione di un Gruppo è l'adesione di un numero di aziende che rappresenti almeno il 10% di quelle aderenti all'Associazione.

Le aziende che aderiscono ad uno o più Gruppi devono indicare, per ciascuno di essi, il numero di addetti.

ART. 8 GRUPPI ORGANI

Sono Organi del Gruppo:

- l'Assemblea di Gruppo
- il Comitato di Direzione di Gruppo
- il Presidente di Gruppo

ART. 9 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DI GRUPPO

L'Assemblea del Gruppo è costituita dai Rappresentanti delle imprese associate facenti parte del Gruppo.

E' ammessa una delega, oltre a quella conferita dall'impresa di appartenenza.

Spetta all'Assemblea del Gruppo:

- a) discutere e deliberare sulla relazione del Presidente di Gruppo circa l'andamento dell'attività del Gruppo;
- b) procedere negli anni pari alla elezione del Presidente di Gruppo;
- c) approvare il rendiconto consuntivo annuale del Gruppo ed il bilancio di previsione;
- d) deliberare contributi aggiuntivi per sopperire a particolari esigenze specifiche del Gruppo. Le delibere saranno notificate al Comitato Direttivo dell'Associazione.
- e) deliberare la costituzione di Comparti o Sottogruppi all'interno del Gruppo;
- f) eleggere il Comitato di Direzione del Gruppo;
- g) proporre al Comitato Direttivo dell'Associazione lo scioglimento del Gruppo.

ART. 10 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA DI GRUPPO

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti degli Associati facenti parte del Gruppo.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti, con voto palese, senza tener conto degli astenuti.

Le disposizioni dei precedenti comma del presente articolo non si applicano nel caso in cui sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di scioglimento del Gruppo. In tale caso è sempre necessaria la presenza di almeno 2/3 degli Associati facenti parte del Gruppo che rappresentino la maggioranza dei voti e la delibera deve essere adottata con la maggioranza del 75% dei voti presenti.

ART. 11 COMITATO DI DIREZIONE DI GRUPPO

Il Comitato di Direzione di Gruppo è formato dal Presidente di Gruppo, da un rappresentante PMI e da un massimo di cinque membri, nominati dall'Assemblea di Gruppo, dai Presidenti di Comparto o Sottogruppo e dai membri del Comitato Direttivo dell'Associazione, rappresentanti di aziende aderenti al Gruppo.

Ogni Membro ha diritto a un voto: non sono ammesse deleghe.

Per la validità delle riunioni di Comitato di Direzione di Gruppo occorre la presenza di almeno un terzo più uno dei Membri.

Le votazioni in seno al Comitato avvengono con voto palese e a maggioranza di voti presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Quando le votazioni hanno per oggetto la nomina di persone e cariche di Gruppo, queste devono avvenire a scrutinio segreto.

ART. 12 SOTTOGRUPPI - COMPARTI

All'interno di ogni Gruppo possono essere costituiti Sottogruppi/Comparti merceologicamente affini purché ad essi aderisca, al termine del periodo transitorio della durata non superiore ad un anno, un numero di Imprese che rappresenti almeno il 25% delle aziende aderenti al Gruppo.

Ciascun associato ne può proporre al Comitato di Direzione del Gruppo la costituzione. Il Comparto/Sottogruppo è guidato nella fase costitutiva da un Presidente, nominato dal Comitato di Direzione del Gruppo competente con mandato annuale finalizzato all'organizzazione del Comparto/Sottogruppo stesso.

La nomina del Presidente compete all'Assemblea di Comparto/Sottogruppo. Questi lo rappresenta nel Gruppo.

Ogni Comparto/Sottogruppo può darsi un proprio regolamento, organizzare una propria struttura e crearsi una propria immagine, nel rispetto delle regole dell'Associazione.

ART.13
COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

Commissioni o Gruppi di Lavoro possono essere costituiti dal Comitato Direttivo dell'Associazione o dai Gruppi e Comparti/Sottogruppi per affrontare temi di particolare interesse, al quale possono essere chiamati anche specialisti esterni. Per ciascuna Commissione o Gruppo di Lavoro verrà nominato, dagli organi direttivi competenti un Presidente.

ART.14
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche sono riservate ai titolari, ai Legali Rappresentanti, ai Rappresentanti delle aziende ed a persone di rilievo muniti di espressa delega dell'impresa. Tutte le persone investite di cariche di Associazione, di Gruppo e di Sottogruppo/Comparto che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, decadono dalle cariche stesse e dovranno essere sostituite.

Tutte le cariche scadono negli anni pari, ed il loro rinnovo deve avvenire entro marzo. L'elezione a cariche direttive deve necessariamente avvenire a scrutinio segreto.

Milano, 26 febbraio 1999 – Rev. 25 maggio 2007 – Rev. 29 novembre 2013